www.jus-euroregionale.org

Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo

Contenuti

AUSTRIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
LEGISLAZIONE DEL LAND TIROLO
GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA
Corte di giustizia amministrativa
Tribunale amministrativo regionale del Tirolo

ITALIA
GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE
DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
Legislazione provinciale
Giurisprudenza amministrativa
RIFORMA COSTITUZIONALE
ACCORDO FINANZIARIO

AUSTRIA

Giurisprudenza costituzionale

27.6.2014, G 47/2012; conservazione dei dati incostituzionale: Dopo che la Direttiva 2002/58/EC sul trattamento dei dati personali ad aprile era stata dichiarata invalida dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE 8.4.2014, Rs C-293/12 ua, *Digital Rights Ireland und Seitlinger*, ECLI:EU:C:2014:238), anche la Corte Costituzionale Federale (Verfassungsgerichtshof) ha annullato le norme giuridiche nazionali sulla conservazione dei dati in quanto incostituzionali. I punti principali della decisione sono:

- La lecità di una restrizione talmente gravosa dei diritti fondamentali, quale è quella compiuta tramite la conservazione dei dati, dipende da come sono disciplinati i requisiti di cancellazione di suddetti dati, le condizioni di conservazione nonché le garanzie d'accesso a tali dati. Le disposizioni contenute nella legge sulle telecomunicazioni, nel codice di procedura penale e nella legge in materia di polizia di sicurezza oggetto dell'impugnazione non soddisfano tali requisiti.
- Mancano infatti numerosi provvedimenti di sicurezza definiti dalla legge in dettaglio, come per esempio quelli

Contatto

Euroregionale Vereinigung für vergleichendes öffentliches Recht und Europarecht / Associazione Euroregionale di Diritto Pubblico Comparato ed Europeo, 2014

Redazione e traduzione

Elisabeth Alber, Maria Bertel, Paulina Borowska, Cristina Fraenkel-Haeberle, Anna Gamper, Flavio Guella, Esther Happacher, Alessandro Monti, Christian Ranacher, Sigmund Rosenkranz, Jens Woelk. Non si assume responsabilità per le informazioni.

Sponsorizzato da

tirol
Unser Land

riguardanti la configurazione esatta dell'obbligo di conservazione dei dati, i requisiti per l'accesso o l'obbligo di cancellazione dei dati.

- L'„ampiezza" della conservazione dei dati oltrepassa le restrizioni del diritto fondamentale alla protezione dei dati trattate dalla Corte Costituzionale Federale finora, sia per quanto riguarda la cerchia di persone interessate – quasi la totalità della popolazione – sia la tipologia dei dati in questione, nonché la modalità di utilizzo dei dati.
- Il diritto fondamentale alla protezione dei dati in una società democratica mira a rendere possibile e garantire la riservatezza della comunicazione interpersonale. Né il singolo individuo né il libero sviluppo della sua personalità dipendono esclusivamente dalla comunicazione pubblica all'interno della comunità; la libertà dell'individuo e della società sono determinate dalla qualità dei rapporti di informazione.
- Una disciplina come quella della conservazione dei dati può essere lecita per lottare contro la forte criminalità, ma soltanto se rispettano la protezione dei dati e la Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Le disposizioni impugnate riguardanti la conservazione dei dati nella legge sulle telecomunicazioni, nel codice di procedura penale e nella legge in materia di polizia di sicurezza costituiscono nel loro complesso un'ingerenza sproporzionata e quindi una violazione del diritto fondamentale alla protezione dei dati.

26.9.2014, E 304/2014; i tribunali amministrativi di prima istanza nella più parte dei casi non sono tribunali di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE:
Con questa decisione la Corte Costituzionale Federale precisa che anche nell'ambito del nuovo modello di ricorso per adire la Corte Amministrativa, questa rimane l'organo giudiziario di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE. Infatti per la Corte Amministrativa sussiste la possibilità (ed eventualmente l'obbligo) di ammettere un ricorso in revisione (così da sottoporre alla CGUE nell'ambito del ricorso in revisione la questione pregiudiziale in relazione ad una norma del diritto dell'Ue a fini decisionali) qualificando come questione giuridica di fondamentale importanza i dubbi (non considerati dal tribunale amministrativo) sull'interpretazione del diritto dell'Ue. In questo senso, sulla base della giurisprudenza della CGUE (si veda CGUE 4.6.2002, Rs C-99/00, *Lyckeskog*, ECLI:EU:C:2002:329, e Rs C-210/06, *Cartesio*, ECLI:EU:C:2008:723), i tribunali amministrativi non sono da considerarsi tribunali di ultima istanza ai sensi dell'art. 267 comma 3 TFUE, perché le loro decisioni potrebbero ancora essere impugnate con i mezzi di impugnazione previsti dal diritto nazionale presso la Corte Amministrativa.
Ciò non vale soltanto qualora il ricorso in revisione sia escluso per legge, come per esempio ai sensi dell'§ 25a comma 2 e 4 VwGG (Legge sulla Corte Amministrativa) nel processo per reati bagatellari. Qui, in ragione dell'impossibilità di adire la Corte Amministrativa, sono già i tribunali amministrativi a rappresentare l'ultima istanza ai sensi dell'art. 267 TFUE e quindi essi stessi tenuti al rinvio alla CGUE.

7.10.2014, E-707/2014; Costituzionalmente legittimo il ricorso ad un consulente tecnico d'ufficio da parte del Tribunale amministrativo:

Per quanto riguarda la questione, discussa in modo assai controverso in dottrina, di compatibilità con le prerogative dell'art. 6 CEDU o l'art. 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea dell'obbligo dei tribunali amministrativi di ricorrere in primo luogo a consulenti tecnici d'ufficio, la Corte Costituzionale Federale, in linea con la propria attuale giurisprudenza e rimandando alla giurisprudenza della Corte Amministrativa e della Corte EDU, ha fornito i seguenti chiarimenti fondamentali. In base a quanto segue, il ricorso a consulenti tecnici d'ufficio da parte dei tribunali amministrativi non crea difficoltà ai sensi dell'art. 6 CEDU e art. 47 della Carta Diritti UE nonché art. 94 comma 1della Legge Costituzionale federale (B-VG):

- i consulenti tecnici d'ufficio sono subordinati a livello disciplinare ma non tecnico. Il vincolo di subordinazione disciplinare di per sé, tuttavia, non motiva una parzialità o l'apparenza di parzialità, poiché i consulenti tecnici d'ufficio nel redigere le proprie perizie hanno esclusivamente l'obbligo di veridicità, senza essere subordinati a nessun tipo di disposizione per quanto concerne il contenuto delle loro perizie, che sono quindi imputabili personalmente al consulente che le redige. Ne segue che la presentazione da parte di un consulente tecnico di una perizia non veritiera in favore dell'ente chiamato in giudizio è un reato penalmente perseguibile (si vedano §§ 288 e 289 StGB (Codice penale)).
- Tuttavia, il tribunale amministrativo deve sempre verificare nel caso singolo se il consulente tecnico d'ufficio è davvero imparziale, quindi di fatto indipendente dall'ente amministrativo la cui decisione è stata impugnata presso il tribunale amministrativo. Ciò presuppone che il tribunale amministrativo si incarichi esso stesso di scegliere il consulente tecnico (senza affidare ad altra autorità la scelta) e che nel fare ciò verifichi la qualifica del consulente tecnico nonché la presenza di eventuali motivi di parzialità o di apparenza di parzialità.
- Come la corte CEDU ha affermato ripetutamente, non si distingue neppure una violazione dell'art. 6 CEDU, in quanto alla perizia del consulente tecnico non è attribuita nell'ambito della libera valutazione della prova (§ 45 comma 2 della Legge sul procedimento amministrativo generale - AVG) una maggiore efficacia probatoria, e peraltro a questa si può fare opposizione mediante una controperizia allo stesso livello tecnico.
- Il ricorso ai consulenti tecnici d'ufficio non lede infine neppure il principio, sancito dall'art. 94 comma 1 della Legge Costituzionale Federale (B-VG), della separazione tra potere giurisdizionale e potere amministrativo, poiché se da una parte nel caso del consulente tecnico d'ufficio si tratta di un organo che dal punto di vista organizzativo è attribuibile alla funzione statale amministrativa, cui ricorre un tribunale, dall'altra però egli partecipa all'accertamento di un fatto rilevante soltanto in qualità di organo ausiliario del tribunale amministrativo.

Legislazione del Tirolo

Avvertenza: le Gazzette Ufficiali dal 1 gennaio 2014 sono notificate in forma elettronica autentica sul RIS (sistema di informazione giuridico), anche i testi consolidati delle rispettive

leggi sono disponibili sul RIS (http://www.ris.bka.gv.at/Lr-Tirol/). Le relative bozze di pareri ivi incluso le prese di posizioni nonché i progetti di legge governativi comprensivi di annotazioni esplicative sono disponibili sulla homepage del Parlamento Tirolese (http://www.tirol.gv.at/landtag/) alla rubrica „Parlamentarische Materialien“ (materiali parlamentari).

Novella dell'ordinamento regionale del Tirolo 1989, LGBl 65/2014:
Riguarda fra l'altro il conferimento di una delega per l'approvazione del cosiddetto "doppio bilancio" nonché emendamenti correlati all'emanazione di una legge sul difensore civico tirolese, in particolare il passaggio della comptenza per il rapporto di servizio al presidente del Consiglio e l'introduzione di un potere decisionale della Corte Costituzionale in caso di divergenze d'opinione tra la giunta regionale e il difensore civico circa le competenze di quest'ultimo.

Legge sul difensore civico del Tirolo, LGBl 66/2014:
Contiene regolamenti attuativi relativi alle disposizioni regionali costituzionali sul difensore civico, segnatamente sull'elezione dello stesso e sulle procedure di bando ad essa precedente, sulla sua posizione disciplinare, sull'organizzazione dell'apparato amministrativo ausiliario e sulla gestione dei ricorsi.

Novella della legge tirolese relativa ai tribunali amministrativi (Tiroler Landesverwaltungsgerichtsgesetz), LGBl 68/2014:
Riguarda gli adeguamenti alla retribuzione dei membri del tribunale amministrativo regionale.

Novella della legge tirolese in materia di retribuzione comunale (Gemeinde-Bezügegesetz), LGBl 69/2014:
Prevede un incremento delle retribuzione di chi copre una carica politica a livello comunale.

Novella della legge tirolese in materia di ordinamento dei terreni agricoli del 1996, LGBl 70/2014:
Questa estesa novella regolamenta in modo del tutto nuovo, in seguito alla decisione della Corte Costituzionale Federale del 2 ottobre 2013, B 550/2012, et al. *Pflach*, l'organizzazione interna e l'amministrazione finanziaria delle cosiddette comunità agricole comunali atipiche, consolidando in questo modo specificatamente la posizione dei comuni legittimati a disporre del "valore sostanziale" ("Substanzwert" e cioè il valore di un terreno dopo la detrazione dei diritti d'uso agro-forestale), che tramite la figura di un amministratore da essi predisposto sono in grado di regolamentare direttamente all'interno della comunità agricola le questioni riguardanti il "valore sostanziale". Inoltre questa novella emana particolari disposizioni per le controversie patrimoniali fra la comunità agricola o il beneficiario e il comune legittimato a disporre del "valore sostanziale", nonché per la gestione di rivendicazioni patrimoniali relative al passato.

Novella della legge tirolese sulle guide alpine sportive, LGBl 71/2014:
Concerne soprattutto l'introduzione del profilo professionale di insegnante di arrampicata sportiva, comprese le necessarie norme accessorie riguardanti la formazione e le autorizzazioni.

Pacchetto di legge sulla riforma dell'amministrazione scolastica:
Novella della legge tirolese in materia di organizzazione scolastica (Schulorganisationsgesetz) del 1991, Gazzetta ufficiale regionale (LGBl 72/2014); legge di esecuzione in materia di

sorveglianza scolastica (Schulaufsichts-Ausführungsgesetz) del 2014 (LGBl 73/2014); novella della legge tirolese in materia di amministrazione del personale insegnante (Landeslehrer-Diensthoheitsgesetz) del 1998 (LGBl 74/2014); legge tirolese in materia di amministrazione del personale insegnante (Tiroler Landeslehrer-Diensthoheitsgesetzes) del 2014 (LGBl 75/2014). Le corrispondenti leggi contengono gli adeguamenti necessari a livello di normativa regionale in seguito all'abolizione degli ispettorati scolastici distrettuali prevista dalla legge di riforma amministrativa degli enti scolastici (Schulbehörden-Verwaltungsreformgesetz) del 2013, Gazzetta Ufficiale Federale (BGBl I 164/2013). Tramite normative regionali ausiliarie, le competenze delle autorità amministrative distrettuali in materia di rapporto di servizio vengono concentrate sulla giunta regionale e contemporaneamente si snellisce la struttura burocratica per le questioni disciplinari.

Legge tirolese sull'adeguamento della legge elettorale (Tiroler Wahlrechtsanpassungsgesetz) 2014, LGBl 76/2014:
Contiene gli adeguamenti resisi necessari con l'introduzione di una giurisdizione amministrativa di primo grado riguardanti le leggi regionali che disciplinano elezioni, referendum, iniziative e consultazioni popolari nonché una serie di modifiche per semplificare e agevolare le procedure elettorali.

Novella delle legge tirolese sugli istituti ospedalieri (Tiroler Krankenanstaltengesetz), Gazzetta ufficiale regionale, LGBl 104/2014:
Contiene le disposizioni attuative regionali per il recepimento della cosiddetta direttiva sulla mobilità dei pazienti 2011/24/EU.

Novella delle legge tirolese GECT (Tiroler EVTZ-Gesetz), LGBl 149/2014:
Contiene adeguamenti alla novella del regolamento GECT (si veda la NL 1/14).

Novella della legge tirolese in materia di campeggio (Tiroler Campinggesetz) del 2001 e del regolamento edilizio tirolese (Tiroler Bauordnung) del 2011, LGBl 150/2014:
Prevede agevolazioni per il montaggio in aree di campeggio delle componenti di alloggi mobili disponibili in commercio, purché queste restino spostabili. Si permette inoltre a scopi ricreativi o per motivi di stabilità di erigere anche fabbricati di altro genere che non abbiano fondamenta fisse.

Giurisprudenza amministrativa

Corte di giustizia amministrativa

26.6.2014, Ro 2014/03/0063; obbligo dei nuovi tribunali amministrativi a decidere essi stessi la causa:
Conformemente all'§ 28 comma 2 riga 1 della legge sulla procedura dei tribunali amministrativi (VwGVG) l'annullamento da parte di un tribunale amministrativo di una decisione emessa da un'autorità amministrativa non è possibile, qualora il fatto rilevante ai fini della decisione sia chiaro; in questo caso è il tribunale amministrativo stesso che deve decidere la causa. Se il tribunale amministrativo – dando una valutazione errata della situazione giuridica – suppone la necessità - non data in caso di valutazione corretta della situazione giuridica - di integrare il fatto

rilevante ai fini della decisione, e annulla quindi la decisione dell'autorità amministrativa, contravviene al proprio obbligo di „decidere esso stesso la causa". Il tribunale amministrativo è tenuto infatti non soltanto a esaminare il ricorso presentato contro la decisione dell'autorità amministrativa, bensì anche a risolvere la questione sulla quale l'autorità amministrativa si trovava a dover decidere.
La possibilità di rimandare la causa all'autorità amministrativa rappresenta un'eccezione fondamentale alla competenza decisionale di merito dei tribunali amministrativi. Nell'art. § 28 VwGVG trova espressione la finalità della velocizzazione della procedura, in conformità alla quale si usufruisce della possibilità di rimandare soltanto in casi di lacune istruttorie estreme o particolarmente gravi.
Un rinvio della causa all'autorità amministrativa per eseguire gli accertamenti necessari sarà quindi preso in considerazione soprattutto quando l'autorità amministrativa ha omesso di compiere ogni necessaria attività di accertamento.

Tribunale amministrativo regionale del Tirolo

21.08.2014, LVwG-2014/40/2092-1; residenza secondaria:
La constatazione del sindaco del Comune di X in questione, secondo la quale una residenza secondaria non è adatta all'uso abitativo per tutto l'anno, non è prevista dall'§ 17 comma 3 in combinazione con § 14 comma 1 della normativa sull'assetto territoriale TROG 2011. Che tale constatazione inoltre sia di interesse pubblico e quindi possa essere espressa d'ufficio non si ricava dalla decisione impugnata. Anche per il tribunale interpellato una constatazione in questo senso non è nell'interesse pubblico, motivo per cui essa risulta infondata.

05.08.2014, LVwG-2014/27/1984-1; estratto del casellario giudiziario; diritto aziendale:
Per un'autorità deve essere possibile, a motivo di un estratto del casellario giudiziario attuale per la registrazione di un'attività produttiva – e in questo senso un certificato penale del paese d'origine – verificare i presupposti per intraprendere un'attività produttiva.

30.06.2014, 2014/12/0191-2; porto d'armi; guardie alpine:
Se il ricorrente dichiara che durante il suo servizio di guardia alpina, in particolare quando usufruisce delle facoltà previste dall'§ 5 della normativa tirolese in materia di guardie alpine (Tiroler Bergwachtgesetz), prestato spesso durante le ore notturne, desidera portare su di sé una pistola per poter reagire difendendosi da attacchi criminali immediati o imminenti, ciò non è sufficiente per una concreta illustrazione del pericolo. Solo perché una persona viene colta in flagranza di commissione di un illecito amministrativo non si può supporre che da questo – tenendo conto delle conseguenze prevedibili di un illecito amministrativo – scaturisca immediatamente "un rischio incalcolabile".

05.06.2014, LVwG-2014/37/0019-5; bene comunale atipico; riforma di un piano regolatore; statuto:
La decisione definitiva dell'autorità in base alla quale una comunità agricola era nata dalla proprietà fondiaria di un comune giustifica la modifica del piano regolatore vigente e l'approvazione dello statuto. Tali misure di natura giuridica non inficiano le quote

di partecipazione dei membri delle comunità agricole, eccezion fatta per la quota di partecipazione del comune in quanto membro della comunità agricola, comprendente la rivendicazione del "valore sostanziale".

27.05.2014, LVwG-2014/11/0206-1; edificio agricolo; lotto edificabile; procedura degli interessati; interesse di protezione:
Nel caso dell'acquisto di un terreno agricolo da parte di un non-agricoltore, se non c'è un interessato o se, come nel presente caso, il regolamento sugli interessati non si applica (cfr. § 7a comma 8 lit i della normativa tirolese sui trasferimenti immobiliari (TGVG 1996), l'osservanza dei principi ai sensi dell'§ 6 comma 1 lit a riga 1 e 2 TGVG 1996 deve essere verificata solo da parte del venditore, mentre per il compratore – quindi il non-agricoltore – come prerogativa per la concessione di un'autorizzazione da parte dell'autorità competente in materia di trasferimenti immobiliari è sufficiente che sia garantita in particolar modo la gestione sostenibile e regolare dei terreni agricoli interessati, ma anche che non sussistano i motivi di rifiuto di cui all'§ 7 TGVG 1996.

02.05.2014, LVwG-2014/37/0539-5; obblighi degli organi delle comunità agricole, pena detentiva sostitutiva, ammonimento:
Il presidente di una comunità agricola, in qualità di organo dotato di poteri di rappresentanza, è penalmente responsabile ai sensi dell'§ 9 comma 1 della legge amministrativa penale (VStG). Conformemente all'§ 37 della normativa tirolese in materia di ordinamento dei terreni agricoli (TFLG), i membri e gli organi della comunità agricola sono tenuti a presentare agli organi dell'autorità agricola documentazione scritta su richiesta. In caso di inadempienza a tale richiesta, si verifica un illecito amministrativo ai sensi dell'§ 85 comma 1 lit d della TFLG.

30.04.2014, LVwG-2014/37/0084-4; emergenza di trasporto / difficoltà di trasporto:
Il transito su terreni di proprietà altrui soltanto previo avviso di una settimana almeno o revocabile in qualsiasi momento etc. rappresenta una possibilità di accesso inadeguata. Anche una strada con accesso precario, cioè revocabile in qualsiasi momento, non rappresenta un legame sufficiente dal punto di vista giuridico.

ITALIA

GIURISPRUDENZA COSTITUZIONALE

http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

Sentenza n. 187/2014:
E' costituzionalmente illegittimo - per violazione degli artt. 42, terzo comma, e 117, primo comma, Cost., in riferimento all'art. 1 del primo protocollo addizionale della Convenzione europea dei diritti dell'uomo - l'art. 13 della legge della Provincia autonoma di Trento 19 febbraio 1993, n. 6 (come modificato dall'art. 58, comma 1, della legge provinciale n. 11 del 2006) che prevede, quale criterio di calcolo dell'indennità di espropriazione delle aree non edificabili (cioè le aree agricole e quelle insuscettibili di classificazione edificatoria), il valore agricolo medio del suolo

secondo i tipi di coltura praticati in relazione alle singole zone agrarie, valore annualmente determinato dalla Commissione provinciale per le espropriazioni previa ripartizione del territorio provinciale in zone agrarie omogenee.
La normativa trentina - sostanzialmente coincidente con quella nazionale dichiarata costituzionalmente illegittima dalla sentenza n. 181 del 2011 - prende in considerazione un valore che prescinde dall'area oggetto del procedimento espropriativo ed ignora ogni dato valutativo inerente ai requisiti specifici del bene, così trascurando le caratteristiche di posizione del suolo, il valore intrinseco del terreno, la maggiore o minore perizia nella conduzione del fondo e quant'altro può incidere sul valore venale di esso. Il censurato criterio, dunque, ha un carattere inevitabilmente astratto, che elude il ragionevole legame con il valore di mercato, prescritto dalla giurisprudenza della Corte EDU e coerente con il serio ristoro richiesto dalla giurisprudenza costituzionale.

Sentenza n. 188/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 ottobre 2012, n. 18 (Approvazione del rendiconto generale della Provincia per l’esercizio finanziario 2011 e altre disposizioni), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 190/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 20, comma 2, e 21, commi 3 e 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 11 (Norme in materia di artigianato, industria, procedimento amministrativo, promozione delle attività economiche, trasporti, commercio, formazione professionale, esercizi pubblici, aree sciabili attrezzate, guide alpine – guide sciatori, rifugi alpini, amministrazione del patrimonio, trasporto pubblico di persone nonché agevolazioni per veicoli a basse emissioni e provvidenze in materia di radiodiffusione), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 213/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 8, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 15 aprile 1991, n. 10 (Espropriazioni per causa di pubblica utilità per tutte le materie di competenza provinciale), sostituito dall’art. 38, comma 7-bis (recte: comma 7), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 10 giugno 2008, n. 4 (Modifiche di leggi provinciali in vari settori e altre disposizioni), promosso dalla Corte di cassazione.

Sentenza n. 224/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 25 della legge della Provincia autonoma di Bolzano 19 luglio 2013, n. 10 (Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, aree per insediamenti produttivi, miglioramento fondiario, attività ricettiva, espropriazioni, associazioni agrarie, alimenti geneticamente non modificati, protezione degli animali, commercio e inquinamento acustico), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri.

Sentenza n. 256/2014:
Giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, commi 82 e 83, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato − Legge di stabilità 2013), promosso dalla Provincia autonoma di Bolzano.

Ordinanza n. 257/2014:
Giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2012), promossi dalla Provincia autonoma di Bolzano, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta, dalla Provincia autonoma di Trento, dalla Regione autonoma Trentino-Alto Adige e dalla Regione siciliana.

DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO

Sentenza n. 4775/2014 (Sezione VI) - costruzione di un impianto per la produzione di energia eolica nel Comune di Brennero:
"WPP UNO Spa" contro "WWF Italia Onlus", "Österreichischer Alpenverein (ÖAV)" e Comune di Gries am Brenner (non costituitosi in giudizio) e nei confronti di Provincia Autonoma di Bolzano e Comune di Brennero (quest'ultimo non costituitosi in giudizio) per la riforma della sentenza del TAR Sezione Autonoma di Bolzano n. 330/2012, con la quale era stato accolto il ricorso del WWF Italia Onlus e Comune di Gries am Brenner per l'annullamento della delibera della Giunta provinciale di Bolzano con cui si autorizzava la costruzione di un impianto per la produzione di energia eolica nel territorio del Comune di Brennero, in prossimità del confine italo-austriaco, ed era stato dichiarato inammissibile il ricorso dell'ÖAV per carenza di legittimazione. Respingimento dell'appello principale e conferma della sentenza del TAR Sezione Autonoma di Bolzano per quanto riguarda la statuizione di annullamento della delibera. Accoglimento dell'appello incidentale dell'ÖAV e, in parziale riforma della sentenza di primo grado, dichiarazione della legittimazione a ricorrere in capo ad esso.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO ALTO ADIGE

Legislazione provinciale

Legge provinciale n. 9 del 16/10/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia di edilizia abitativa agevolata, integrazione, parificazione, servizi sociali, invalidi civili, sanità, famiglia e sudtirolesi nel mondo
B.U. n. 43 del 28.10.2014

Legge provinciale n. 10 del 23/10/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia di urbanistica, tutela del paesaggio, foreste, acque pubbliche, energia, aria, protezione civile e agricoltura
B.U. n. 43 del 28.10.2014

Legge provinciale n. 3 del 23/04/2014:
PUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL BADIA)
Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)
B.U. n. 39 del 30.9.2014

Legge provinciale n. 7 del 26/09/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia fiscale, di patrimonio, di

commercio, di artigianato, di turismo, di esercizi pubblici, di ricerca e innovazione nonché di sostegno dell'economia
B.U. n. 38 del 29.9.2014 (numero straordinario n. 1)

Legge provinciale n. 8 del 26/09/2014:
Modifiche di leggi provinciali in materia di spettacoli pubblici, enti locali, formazione e procedimento amministrativo
B.U. n. 38 del 29.9.2014 (numero straordinario n. 1)

Legge provinciale n. 5 del 21/07/2014:
Interpretazione autentica dell'articolo 3, comma 8, della legge provinciale 8 maggio 2013, n. 5, recante "Disposizioni sull'elezione del Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano e sulla composizione e formazione della Giunta provinciale"
B.U. n. 30 del 29.07.2014

Legge provinciale n. 4 del 19/06/2014:
Modifica della legge provinciale 5 marzo 2001, n. 7, recante "Riordinamento del servizio sanitario provinciale"
B. U. n. 26 del 01.07.2014

Legge provinciale n. 10 del 06/11/1989:
RIPUBBLICAZIONE NELLA LINGUA LADINA (IDIOMA DELLA VAL GARDENA):
Istituzione del servizio "Casa delle donne"
B.U. n. 25 del 24.06.2014

Legge provinciale n. 3 del 23/04/2014:
RIPUBBLICAZIONE CON NOTE
Istituzione dell'imposta municipale immobiliare (IMI)
B.U. n. 22 del 03.06.2014

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza n. 172/2014 - chiusure domenicali e festive:
ZARA Italia Srl e Zara Home Srl contro Comune di Bolzano e Provincia Autonoma di Bolzano per l'annullamento dell'ordinanza n. 96986/2012 del Sindaco del Comune di Bolzano e della Deliberazione di Giunta Provinciale Bolzano 29 ottobre 2012 n. 1612, inerenti la disciplina delle chiusure domenicali e festive degli esercizi commerciali del mese di dicembre 2012 e dell'anno 2013, e di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti. Estinzione del giudizio dovuta a rinuncia al ricorso. Con sent. n. 38 del 15.3.2013 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 L.P. 16.3.2012 n.7, che attribuiva alla Giunta Provinciale la facoltà di emanare indirizzi in materia di orari di apertura al pubblico.

Sentenza n. 217/2014 - ampliamento dell'aeroporto di Bolzano:
Comune di Laives contro Provincia Autonoma di Bolzano, Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti ed ENAC (Ente Nazionale Aviazione Civile), nei confronti di ABD Airport Spa e di Snam Rete Gas Spa per l'annullamento della non comunicata delibera della Giunta provinciale di Bolzano n. 524 dd. 28.3.2011, ad oggetto "approvazione del piano di sviluppo aeroportuale" ed altre delibere della Giunta provinciale sempre aventi ad oggetto il piano suddetto con successive variazioni, nonché altri atti a questi connessi. Parziale accoglimento ed annullamento degli atti impugnati.

Sentenza n. 218/2014 (sentenza) ampliamento dell'aeroporto di Bolzano:
„WWF Italia Onlus“ e „Dachverband für Natur- und Umweltschutz in Südtirol“ contro Provincia Autonoma di Bolzano, Comune di Laives e Comune di Bolzano, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed ENAC-Ente nazionale per l'aviazione civile, nei confronti di "ABD Airport Dolomiti spa" per l'annullamento, declaratoria di inefficacia e/o nullità previa sospensione della delibera della Giunta Provinciale di Bolzano n. 662 del 6 maggio 2013 ed altri atti aventi ad oggetto l'ampliamento dell'aeroporto di Bolzano. Accoglimento.

Sentenza n. 236/2014 - uso della lingua tedesca e ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione:
Kollmann Cristian contro "Poste Italiane Spa" e Provincia Autonoma di Bolzano (intervenuta ad adiuvandum) per la violazione della norma di attuazione dello Statuto speciale dell'Alto Adige, DPR 574/1988, in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari. Inammissibilità del ricorso per carenza di interesse attuale e concreto, non volendo il Sig. Kollmann usufruire del servizio postale e non essendo egli legittimato in via straordinaria a proporre ricorso dinanzi al giudice amministrativo per l'accertamento della violazione delle norme sull'uso della lingua, in quanto facoltà esclusiva dei consiglieri provinciali.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Ringraziamo dott. Camillo Lutteri per la collaborazione alle ultime edizioni della Newsletter (parte trentina); il suo prezioso lavoro sarà continuato da dott. Flavio Guella (Univ. Trento), a partire dalla presente edizione.

Legislazione provinciale

Legge provinciale 14 maggio 2014, n. 3:
Modificazioni della legge urbanistica provinciale, con cui è stato disciplinato il procedimento di approvazione dei piani territoriali di Comunità, e è stata di conseguenza riformata la disciplina su contenuto e procedimento di approvazione dei piani regolatori comunali (compresa la riforma della normativa sulle varianti, le misure di salvaguardia e i piani attuativi).

Legge provinciale 30 maggio 2014, n. 4:
Disposizioni riguardanti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni e modificazione della legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5, con le quali la trasparenza dell'organizzazione e dell'attività amministrativa è stata assicurata mediante la pubblicazione nel sito istituzionale delle PA dei dati, dei documenti e delle informazioni secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione (con possibilità, in caso di omissione e diniego di accesso, di ricorso al difensore civico).

Legge provinciale 24 luglio 2014, n. 6:
Ratifica ed esecuzione dell'intesa tra la Provincia autonoma di Trento e la Regione del Veneto per l'esercizio delle funzioni amministrative relative alle concessioni di derivazione d'acqua che interessano il territorio della provincia di Trento e della

regione Veneto non disciplinate dalla legge provinciale 5 febbraio 2007, n. 1

Legge provinciale 23 ottobre 2014, n. 9:
Riordino dell'attività statistica e disciplina del sistema statistico provinciale, in particolare con una disciplina organica sull'Istituto di statistica della provincia di Trento (ISPAT), relativa a organizzazione e funzionamento, compiti e rapporti con l'ISTAT. La disciplina si estende inoltre al più ampio sistema statistico provinciale, per assicurare il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione in ambito provinciale di tutte le fonti informative pubbliche preposte alla raccolta e all'elaborazione di dati statistici, disciplinando a tal fine ruolo e funzionamento del Consiglio statistico provinciale.

Giurisprudenza amministrativa

Sentenza 254/2014:
Ricorso di A. Foletto di Foletto Alberto & C. S.n.c. contro Comune di Ledro, Provincia autonoma di Trento, Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari (A.P.S.S.) e Ordine dei farmacisti della Provincia di Trento, per l'annullamento della deliberazione del Consiglio del Comune di Ledro n. 30, del 6 giugno 2012 avente ad oggetto l'individuazione della zona di insediamento per nuova farmacia. Il provvedimento gravato avrebbe mancato di valutare l'effettiva necessità e la sostenibilità economica della nuova attività commerciale, tenuto conto dell'esistenza di una farmacia nell'abitato di Pieve di Ledro e di un dispensario, gestito dallo stesso farmacista titolare, nell'abitato di Tiarno di Sotto. Il tutto con l'aggravante, per parte ricorrente, che l'Ordine dei farmacisti aveva espresso parere critico. – Rigetto.

Ordinanza 105/2014:
Ricorso di -OMISSIS- contro il Questore di Trento per l'annullamento del decreto cat. A.11.2013/50/IMM. di data 10.4.2013 con il quale veniva rigettata l'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo con la seguente motivazione "Considerato che in data 4.12.2012 il Tribunale di Trento ha emesso sentenza di condanna per violazione della legge sugli stupefacenti". Con ordinanza viene proposta questione di legittimità costituzionale delle norme che collegano in via automatica il diniego di rinnovo di permesso di soggiorno alla pronuncia di una sentenza di condanna senza che la PA accerti se in concreto lo straniero rappresenti una minaccia per l'ordine pubblico.

Sentenza 92/2014:
Ricorso di Video Alp di De Martin Pinter Fulvio S.a.s. & C. contro Comun General De Fascia e nei confronti di Ercamedia S.r.l. per la condanna del Comun General de Fascia al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti dalla Società ricorrente a seguito dell'adozione delle Determinazioni n. 156 del 28 maggio 2013 e Det. n. 157 del 28 maggio 2013, per le quali si chiede il previo accertamento dell'illegittimità, con cui la Responsabile dell'Unità organizzativa dei servizi linguistici e culturali ha revocato l'aggiudicazione disposta a favore della ricorrente Video Alp S.a.s. del servizio concernente la realizzazione di un rotocalco in lingua ladina della durata di dieci mesi e, successivamente, ha affidato lo stesso servizio a Ercamedia S.r.l., che si era graduata al secondo posto. – Rigetto.

Sentenza 335/2014:
Ricorso della Dott.ssa S.B. contro la Provincia autonoma di Trento e il Servizio politiche sanitarie e per la non autosufficienza per l'annullamento della determinazione n. 259 di data 12.12.2013, con la quale l'amministrazione ha disposto, a carico della ricorrente, la restituzione della somma di Euro 27.083,33 in applicazione dell'art. 4, comma 2 bis, della legge provinciale n. 4/1991, recante "Interventi volti ad agevolare la formazione di medici specialisti e di personale infermieristico". La ricorrente, avvalendosi della predetta normativa (con cui la PAT sostiene in forma convenzionata la formazione specialistica del personale medico) ha sottoscritto in data 30.6.2011 il contratto di formazione specialistica con l'Università degli Studi di Verona, interrompendo tuttavia successivamente l'iter di specializzazione. Di conseguenza, il competente servizio provinciale ha attivato, nei confronti della specializzanda, il procedimento di recupero della somma di Euro 27.083,33, pari a circa la metà del beneficio in precedenza ottenuto dall'interessata.– Ricorso infondato.

RIFORMA COSTITUZIONALE

L'approvazione in prima lettura del testo di revisione costituzionale (Senato n. 1429, ora Camera n. 2613) – nonostante la presenza di una disposizione di rinvio degli effetti ai fini dell'adeguamento degli Statuti speciali sino alla rispettiva revisione, previa intesa con le istituzioni regionali (cfr. art. 38, co. 11, del ddl) – introduce nell'ordinamento innovazioni significative di riforma dell'assetto organizzativo e funzionale del sistema regionale italiano che si riflettono in misura non marginale anche sull'ordinamento delle autonomie speciali.
Nella sua impostazione complessiva, il ddl costituzionale si presenta come un intervento di riforma fortemente riduttivo dell'autonomia regionale ordinaria, consolidando nel titolo V gli indirizzi interpretativi più favorevoli al livello statale di governo, peraltro già affermatisi nella giurisprudenza costituzionale dell'ultimo decennio. D'altra parte, le autonomie territoriali acquisiscono uno spazio di rappresentanza nelle istituzioni centrali, grazie alla riforma del Senato.
La nuova Camera alta sarà infatti composta di 100 senatori, dei quali 95 rappresentanti delle istituzioni territoriali (74 consiglieri regionali e 21 sindaci) e cinque nominati dal Presidente della Repubblica. La rappresentanza territoriale sarà legata alle istituzioni territoriali di appartenenza, la durata del relativo mandato coincidendo con quella degli organi delle istituzioni territoriali di appartenenza. Tuttavia, quanto a effettiva dipendenza dei senatori dalle amministrazioni di appartenente, non è stato seguito il modello Bundesrat: i senatori non saranno infatti espressione delle Giunte e godranno comunque dell'assenza di vincolo di mandato. I poteri legislativi del Senato vengono inoltre confinati a materie tipiche o a interventi eventuali, abbandonando il sistema di bicameralismo paritario.
Per la parte di riforma incidente sul titolo V, si evidenzia invece l'aumento delle competenze dello Stato, con la soppressione della potestà legislativa concorrente e la riqualificazione come competenza esclusiva statale di numerose materie prima ricondotte al co. 3 dell'art. 117 Cost. Inoltre, si introduce un'elencazione esemplificativa di materie di competenza regionale residuale, e si apportano puntuali modifiche all'articolato del titolo V per dare copertura costituzionale alla

standardizzazione delle spese nel sistema di federalismo fiscale e al commissariamento delle autonomie territoriali in dissesto.

ACCORDO FINANZIARIO

Nel 2009 la stipula dell'accordo di Milano intendeva fissare le traiettorie dell'autonomia finanziaria delle Province Autonome di Trento e Bolzano e il relativo coordinamento con la finanza statale. Da un lato, infatti, venne ripensata la struttura delle entrate provinciali e venne fissato il contributo alla solidarietà nazionale, per consolidare l'autonomia finanziaria garantendo al contempo certezza e programmabilità delle risorse. Dall'altro, si affermò il dovere delle province di contribuire al riequilibrio della finanza pubblica, purché il relativo concorso venisse definito d'intesa tra Stato e Province.
Ciò nonostante, negli ultimi anni l'autonomia finanziaria provinciale ha subito consistenti invasioni di campo da parte dello Stato, chiamato a garantire il rispetto dei vincoli imposti dall'Unione Europea. Pur riconoscendo il dovere di concorrere al riequilibrio della finanza pubblica, le due Province Autonome contestano tuttavia il metodo con cui lo Stato è intervenuto in spregio al principio pattizio, che dovrebbe informare invece le relazioni finanziarie intergovernative con gli enti speciali. Dal livello politico tali violazioni sono state trasposte sul piano giuridico-costituzionale traducendosi in un numero considerevole di conflitti avanti alla Corte costituzionale.
In questo contesto si colloca il nuovo accordo finanziario firmato il 15 ottobre 2014 tra i rappresentanti, rispettivamente, dello Stato e delle due Province. Una tale passo era ormai improcrastinabile nonostante il clima ostile che si riscontra in generale nei confronti delle regioni, di cui la riforma costituzionale in discussione costituisce un indizio palese. L'intesa raggiunta viene definita come "accordo di garanzia". Infatti, non solo si conferma la necessità di rispettare il principio pattizio, ma in esso si fissano direttamente le cifre del concorso delle province al riequilibrio finanziario statale, definendo anche la misura degli scostamenti ammessi rispetto alla regola in caso si verifichino situazioni eccezionali (che in questi tempi sembrano peraltro essere più la regola che l'eccezione).
Il trade-off appare con evidenza: le province contribuiscono con una quota consistente del loro bilancio al risanamento finanziario dello Stato italiano, ottenendo in cambio la garanzia della giustiziabilità del sistema da parte della Corte costituzionale, il cui scrutinio sarà necessariamente a maglie strette in considerazione del fatto che il nuovo accordo non si limita a determinare i criteri e il metodo per definire il concorso, ma ne fissa l'ammontare. Se il quadro - nonostante le tinte fosche - sembra avere il vantaggio di riportare le relazioni Stato-province in quadro più rispettoso dell'autonomia, è pur vero che si tratta ancora di un accordo di natura meramente politica, che per poter riformare lo Statuto di autonomia deve essere tradotto in disposizioni normative e confluire nella legge finanziaria dello Stato per l'anno 2015.

RESOCONTI

Convegno di studio "Revisione costituzionale e autonomie speciali: fondamenti, garanzie, prospettive", Facoltà di Giurisprudenza, Università degli Studi di Trento, 7-8 novembre 2014
La prosecuzione dell'iter della revisione presso la Camera dei

Deputati – in un contesto istituzionale nel quale verosimilmente la pressione politica continuerà a privilegiare la contrazione dei tempi rispetto agli opportuni approfondimenti - richiede la tempestiva attenzione critica e costruttiva della dottrina e sollecita occasioni di riflessione ma anche di confronto e dialogo fra accademia e istituzioni ai fini di una messa a fuoco dei profili cruciali, in una prospettiva di conferma del fondamento delle autonomie speciali e di predisposizione di adeguate garanzie.
I lavori del convegno sono stati aperti dai saluti della prof.ssa D. de Pretis e da un'introduzione del prof. R. Toniatti, che hanno sottolineato l'importanza del tema, sviluppando poi considerazioni di sintesi sullo stato delle autonomie – e delle autonomie speciali in particolare – nel dibattito politico e scientifico nazionale, alla luce del ddl costituzionale in discussione.
La prima sessione presieduta dal prof. G. Falcon ha quindi visto un intervento introduttivo del presidente V. Onida, relativo all'inquadramento storico della specialità regionale, seguito da due relazioni di approfondimento sulla disciplina emergente dal disegno di riforma costituzionale, e relativo impatto sulle Regioni speciali; disciplina che è stata calata nelle logiche tipiche del regionalismo speciale italiano (differenziato e negoziale), nella lettura data dal prof. P. Giangaspero, e nella più ampia tradizione autonomista desumibile dal panorama comparato, nell'intervento del prof. G. Rolla.
La discussione sui temi esposti è stata aperta da interventi del prof. M. Cosulich e della prof.ssa E. Happacher, seguiti da ulteriori riflessioni dal pubblico.
Nella seconda giornata, introdotta da una relazione di sintesi del prof. R. Toniatti, si è tenuta una tavola rotonda dedicata ad una lettura in chiave politica delle prospettive di riforma statutaria aperte dal ddl costituzionale in discussione, e sul più generale impatto dello stesso sulla specialità dell'autonomia. Sotto la presidenza del prof. M. Carli, le riflessioni dell'on. S. Brugger, dell'on. L. Dellai, della prof. E. D'Orlando e del prof. R. Louvin – anche nella prospettiva del ruolo delle Commissioni paritetiche e delle sedi parlamentari cui i relatori partecipano – hanno offerto un quadro degli spazi politici aperti per interventi di revisione statutaria, più o meno organici, e delle difficoltà che l'autonomia speciale deve affrontare a fronte di un disegno di revisione costituzionale particolarmente accentratore; disegno del quale però si è anche apprezzata l'apertura di credito per il sistema territoriale, con spazi per un ruolo politico più forte delle Regioni mediante il Senato, che possono bilanciare una riduzione degli spazi di competenza materiale (che – in sostanza – è già stata realizzata dalla giurisprudenza costituzionale anche nella vigenza dell'attuale testo del titolo V).
Programma e registrazione video del convegno

PROGETTI

LIA – Laboratorio di Innovazione Istituzionale per l'Autonomia Integrale
Il Progetto LIA si propone di porre in essere attività culturali e scientifiche destinate ad approfondire, con metodo giuridico-comparato, il fondamento e le modalità di sviluppo di una dinamica di innovazione istituzionale definita come «autonomia integrale» del Trentino intesa come una formula avanzata – e dunque come una esperienza innovativa rispetto all'autonomia speciale già prevista e garantita dalla Costituzione repubblicana.
Sito

Il progetto/portale LIA si articola in quattro progetti di ricerca, tutti presenti con documentazione e pubblicazioni in rete:

ASA – Autonomie Speciali Alpine / Alpine Sonderautonomien
Le Autonomie Speciali Alpine (Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, Trentino, Alto Adige/Südtirol, Friuli Venezia Giulia) presentano ragioni d'ordine storico, culturale e territoriale che accentuano e rendono evidente la condivisione di temi e percorsi di autonomia differenziata. In situazioni di crisi quale l'attuale, il contenzioso costituzionale rappresenta – per frequenza e per incidenza sull'equilibrio generale dell'ordinamento – uno strumento cruciale per la garanzia dell'autonomia speciale, tale da richiedere una riflessione costante sulle articolazioni argomentative della giurisprudenza. Si rende opportuno, di conseguenza, disporre di una sede di riflessione permanente sulla giurisprudenza costituzionale e sulle prospettive di sviluppo dell'autonomia speciale verso l'autonomia integrale.

--
Inviato da Gmail Mobile